

**CONIUGI NON FISCALMENTE A CARICO
NON CONVIVENTI CON L'ISCRITTO**

Il nuovo Statuto colma una lacuna permettendo anche ai coniugi non conviventi l'iscrizione alla Cassa Mutua. La domanda può essere presentata subito o entro 60 gg dall'evento o all'inizio dell'anno sanitario.

**CONIUGI E/O FAMILIARI NON FISCALMENTE A CARICO,
GIÀ BENEFICIARI E NON PIÙ ISCRITTI**

Entro il 31 agosto 2005 la domanda per la riammissione del coniuge e/o dei familiari non fiscalmente a carico.

Roma, 4 luglio 2005

CIRCOLARE

N. 5 / 05

Agli Iscritti

Alle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo

Alle Federazioni locali ed Enti Collegati

Agli Enti Centrali

e p.c. **Ai Membri del Comitato Amministratore Centrale**

Oggetto: Applicazioni norme *Nuovo statuto*

Il Comitato Amministratore Centrale nella riunione del 15 giugno 2005 ha preso atto del nuovo statuto e delle innovazioni che esso propone. Nella presente circolare tratteremo, in attesa di ridefinire le Direttive alla luce della nuova normativa, delle novità riguardanti coniugi e famigliari non fiscalmente a carico.

1. Coniuge non fiscalmente a carico

Le novità statutarie riguardanti il coniuge non fiscalmente a carico prevedono la sua ammissione alla Cassa Mutua, quale beneficiario delle prestazioni, anche se **non convivente con il "destinatario"**, nuova definizione del prestatore di lavoro subordinato, già definito nel precedente statuto come **"iscritto"**.

L'ammissione alla Cassa Mutua del coniuge non fiscalmente a carico avviene su richiesta scritta del destinatario alla quale occorre allegare uno stato di famiglia. Se da tale documento non si evince il legame occorre inviare anche un certificato di matrimonio.

I contributi integrativi da versare alla Cassa Mutua sono a carico del destinatario.

Ricordiamo che, per quanto riguarda la Cassa Mutua, l'autocertificazione non è ammessa.

Nel caso del convivente more uxorio restano valide le norme in vigore.



Segue

2. Riammissione del coniuge e/o di famigliari non fiscalmente a carico

Il nuovo statuto al sesto comma dell'art.4 prevede la possibilità per il destinatario, limitatamente ad una sola volta, di chiedere **la riammissione del coniuge o del convivente more uxorio e/o di eventuali famigliari attualmente conviventi con il destinatario**, tutti non fiscalmente a carico, che precedentemente abbiano beneficiato delle prestazioni della Cassa Mutua e che abbiano poi interrotto i loro rapporti con questa. La richiesta di riammissione da parte dell'interessato dovrà essere accompagnata dal versamento dei contributi integrativi a suo carico. Le prestazioni decorreranno passati sei mesi dalla riammissione.

Ricordiamo che resta valida, anche nel caso della riammissione, l'obbligatorietà dell'estensione a tutti i famigliari conviventi non fiscalmente a carico, come definiti nel nuovo statuto, tranne che per coloro che già beneficino di altre coperture sanitarie di tipo assistenziale, assicurativo e/o mutualistico che dovranno essere opportunamente documentate.

Per le richieste di riammissione che perverranno entro il 31 agosto 2005, gli interessati potranno beneficiare delle prestazioni a decorrere dal 1 gennaio 2006. L'ammontare dei contributi da versare, **con valuta 1 luglio 2005**, insieme alla richiesta di riammissione sarà di 6/12 degli importi indicati per coniuge e famigliari nfc. nelle direttive di cui alla **circolare N° 1/05**. Ricordiamo che tutte le informazioni che interessano sono reperibili dal sito di Cassa Mutua all'indirizzo: **WWW.CMN.BCC.IT**

3. Chiusura uffici mese di agosto 2004

Vi informiamo, che per assicurare una piu' ampia presenza nel corso dell'anno del personale addetto alla liquidazione dei sinistri, e' stata prevista la chiusura degli uffici per due settimane nel mese di agosto nel periodo :

dal 8 al 19 agosto 2005.

Invitiamo Colleghi ed Aziende a sospendere l'invio di richieste di rimborso a partire dal **2 agosto p.v.**. Ciò per evitare che i plichi restino giacenti presso il vettore o gli uffici postali con il pericolo di mancato recapito.

Per motivi organizzativi, l'invio delle pratiche potrà riprendere a partire dal **25 agosto p.v.**

Ricordiamo che, per qualunque necessità di carattere sanitario e ricoveri d'urgenza è sempre in funzione il numero telefonico del "**call center**" di **Newmed**:

Tel. 02 – 75 26 181

Fax 02 – 70 10 82 03

Nel pregare le Aziende, che ringraziamo sempre per la sensibile disponibilità e collaborazione, di dare ampia diffusione alla presente informativa, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare molti cordiali saluti.

IL COORDINATORE
f.to **Luciano Mancini**